



ASSOTELECOMUNICAZIONI
ASSTEL

ADERENTE A CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI

AUDIZIONE PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA,
COMMISSIONE VII – ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT
SU
DISEGNI DI LEGGE N.87 E ABBINATI (CINEMA)

DI

ASSOTELECOMUNICAZIONI – ASSTEL

Roma, 30 settembre 2010

Sede Legale e Operativa:
Via Barberini, 11 - 00187 Roma
Tel.: 06 42140437 - Fax: 06 42140454
Codice Fiscale 97290240585
e-mail: info@asstel.it

Audizione di Asstel su disegni di legge n.87 e abbinati

ONOREVOLE PRESIDENTE, ONOREVOLI SENATORI,

Assotelecomunicazioni-ASSTEL è l'Associazione che, nel sistema di Confindustria, rappresenta le imprese della filiera delle telecomunicazioni, ricomprendendo gli Operatori di telecomunicazione fissa e mobile (Telecom Italia, Vodafone, Opitel-Tele2, WIND, H3G, Fastweb, BT Italia, Tiscali, COLT, Brennercom e Welcome), Operatori di sviluppo e implementazione di servizi ICT applicati alle telecomunicazioni (tra questi Ericsson, Italtel, DMT e Nokia Italia), Servizi alla clientela, Gestione, Manutenzione ed esercizio di impianti e reti di telecomunicazione.

Desideriamo in primo luogo ringraziare la VII Commissione del Senato della Repubblica per l'opportunità che ci viene data, come Associazione, di proporre un fattivo contributo al dibattito in corso sulla regolazione dei rapporti tra Operatori attivi nel settore delle comunicazioni elettroniche (di seguito "Operatori") e fornitori di contenuti, tra i quali riveste un ruolo di primaria importanza l'industria cinematografica e dell'audiovisivo.

L'ambito di riferimento

L'oggetto della nostra richiesta di audizione riguarda, infatti, la proposta di "Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo" contenuta negli atti del Senato n. 87, 1422, 1429 e 1553, in cui la provvista per il Fondo dovrebbe provenire dalle industrie utilizzatrici del prodotto cinematografico e audiovisivo, in misura determinata secondo criteri variamente orientati al fatturato degli Operatori.

La proposta in esame, nelle sue diverse varianti, prevede che gli Operatori di telecomunicazione fissa e mobile e i fornitori di accesso alla rete internet versino al costituendo Fondo una quota del fatturato derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione ovvero di trasferimento dati. (Una delle proposte prevede addirittura di porre a carico degli Operatori il prelievo di una quota del fatturato totale).

La misura che si vuole adottare tenta quindi di rispondere alle esigenze di finanziamento dell'industria dell'audiovisivo, ponendo a carico degli Operatori un prelievo, da destinare ad un apposito Fondo, che dovrà poi essere ripartito tra gli aventi diritto.

L'imposizione di una simile misura configurerebbe una sorta di tassa di scopo e corrisponderebbe ad una delle possibili soluzioni richieste dall'industria dei contenuti per compensare le perdite di ricavi dovute alla distribuzione non autorizzata di contenuti sulla rete, il fenomeno comunemente noto come "pirateria informatica".

Va ricordato che questo problema è oggetto di un'apposita indagine conoscitiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che, sulla base di un approfondito studio compiuto dai suoi uffici e condiviso con gli operatori, sta lavorando all'individuazione delle soluzioni più efficaci per compensare le esigenze di tutti gli stakeholders. Imporre una soluzione del genere ipotizzato nei disegni di legge in esame implicherebbe dunque anticipare le conclusioni del lavoro di Agcom, senza peraltro alcuna condivisione delle stesse con i soggetti principalmente coinvolti.

Inoltre risultano non ancora conclusi i lavori del Comitato per il contrasto della pirateria digitale costituito a inizio 2009, Comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'adozione di un'ottica "risacitoria" dei danni da pirateria informatica a favore delle industrie dei contenuti sembra in realtà inaccettabile, per una serie di motivi.

In premessa, va detto che la pretesa di risarcimento presuppone l'accertamento di un danno: ma nel caso specifico della cd pirateria digitale come può quantificarsi un danno per l'appropriazione di un prodotto a bassissimo costo per chi lo produce (non ha il costo del disco o del dvd rubato in negozio), appropriazione da parte di soggetti (giovani e giovanissimi) che, se fossero attivati i mezzi tecnici di contrasto non potrebbero accedervi, né, in alternativa, acquisterebbero il prodotto fisico dato il suo elevato costo?

Quello della pirateria informatica è problema diverso dalla corretta determinazione di un compenso per le opere dell'ingegno: con il primo siamo nel campo dell'illecito, mentre la definizione del compenso attiene al corretto funzionamento del mercato.

In realtà, anche gli Operatori hanno un interesse di parte, economico, a contrastare la pirateria on-line: la scarsa qualità che sovente caratterizza le opere piratate ha effetti deleteri per lo sviluppo del mercato, poiché abbatte la propensione all'acquisto dei consumatori, innescando una perversa spirale di cattiva qualità/indisponibilità al pagamento/impossibilità di investire per predisporre (sia dal lato delle infrastrutture che di quello dei contenuti) un'offerta legale di qualità.

Inoltre, il livello di servizio che gli Operatori sono in grado di offrire alla clientela peggiora in presenza di traffico peer-to-peer intensivo, come quello connesso alla pirateria: le congestioni che ne derivano danneggiano quindi direttamente gli Operatori; se la logica da adottare è quella del risarcimento del danno, lo Stato dovrebbe intervenire per assicurare un risarcimento anche a favore degli Operatori di telecomunicazione.

La penetrazione della larga banda favorisce l'adesione della clientela alle offerte a pagamento, di qualità elevata e garantita, come risulta anche nella recente indagine conoscitiva sul diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, da cui emerge chiaramente anche che non c'è alcuna stima condivisa sulle dimensioni del fenomeno della pirateria, né del valore del danno che questo asseritamente genera.

In generale, gli Operatori ritengono che il problema, visto in termini di compensazione per la pirateria informatica operata – ricordiamolo – solo da una parte degli utenti, sia malposto.

Le asserite perdite registrate da alcune industrie di contenuti, come quella cinematografica, sono solo un aspetto di un problema più complesso, che attiene all'evoluzione nelle modalità di fruizione delle opere resa possibile dal gradimento dei consumatori e dall'evoluzione tecnologica e che coinvolge, in ultima analisi, il corretto sviluppo di un mercato on-line dei contenuti digitali.

Il problema va allora affrontato secondo tutt'altra ottica, introducendo misure tali da favorire l'offerta legale ed autorizzata di tali contenuti e l'accesso di tutte le piattaforme ai contenuti "Premium".

Tali misure coinvolgono anche una profonda revisione degli strumenti a tutela dei diritti d'autore, argomento su cui il dibattito nel Paese non è neanche avviato, giustificando così l'impressione che si voglia far gravare l'intero peso del problema su una sola delle parti coinvolte.

Una simile misura troverebbe un qualche fondamento logico nella struttura economica del settore solamente laddove si potesse sostenere che gli Operatori godano di una condizione competitiva sul mercato dell'offerta di contenuti cinematografici ed audiovisivi tale da garantire loro extra-profitti, che sarebbe equo e proporzionato immaginare di "restituire" ai titolari dei diritti: gli Operatori, godendo di una posizione negoziale di forza nei confronti dei content-owners, acquisterebbero agevolmente i contenuti di loro interesse a condizioni convenienti e sarebbero in grado di predisporre offerte di contenuti ampiamente competitive rispetto alle altre disponibili sul mercato attraverso le diverse piattaforme, ottenendo elevati margini di profittabilità.

In realtà ciò che accade è l'esatto contrario: i content-owner (soprattutto quelli che detengono contenuti "premium") hanno, nel rapporto con gli Operatori, una posizione negoziale di forza (basti pensare che godono di un monopolio legale sul contenuto); pertanto l'acquisto dei diritti sui contenuti e la predisposizione di offerte competitive con quelle delle piattaforme già affermate sono attività difficili ed onerose per gli Operatori.

Il contesto di mercato non solo sposta sul lato dell'offerta il potere negoziale, ma risulta anche caratterizzato da numerose limitazioni legali (quale il noto "sistema delle finestre temporali") che impediscono agli Operatori una efficace azione competitiva.

Se solidarietà deve esserci, questa dovrebbe aver luogo in direzione inversa rispetto a quanto previsto dalle proposte normative in discussione: le agevolazioni nel finanziamento dei progetti dovrebbero riguardare gli investimenti in larga banda, cui potrebbero piuttosto contribuire anche i fornitori di contenuti, almeno per il superamento del digital divide. Ciò tanto più alla luce del fatto che anche il settore cinematografico sarà tra i beneficiari della diffusione della banda larga; ricordiamo che la UE ha erogato 25 milioni di € a favore delle iniziative legate al cinema digitale e che le nuove tecnologie consentono un abbattimento dei costi di tutta una serie di attività anche nella produzione cinematografica.

L'intervento dell'industria dei contenuti a favore dell'infrastrutturazione del Paese potrebbe quindi essere facilmente giustificato, mentre lascia perplessi gravare di balzelli ingiustificati e discrezionali soggetti i cui investimenti andrebbero a beneficio dell'intero sistema economico.

Nella prospettiva sopra delineata, si possono esprimere forti dubbi sulla compatibilità delle misure in discussione con l'art. 12, Dir. 2002/20/CE, che ha inteso proteggere le imprese di telecomunicazioni verso eventuali imposizioni di settore che possano avere l'effetto di scoraggiare

gli investimenti. Per tale disposizione, i diritti amministrativi imposti alle imprese di telecomunicazioni devono essere mantenuti entro le esigenze di copertura dei costi dei servizi di cui tali imprese fruiscono.

Sappiamo bene che l'art. 12 parla di "diritti amministrativi" e che, con argomentazione formalistica, si può anche sostenere che una "tassa di scopo" è cosa diversa. Però non c'è dubbio sul fatto che la *ratio* della direttiva non è focalizzata sulla destinazione del prelievo tributario che gli Stati possono imporre alle imprese, bensì sull'ammissibilità stessa di prelievi tributari speciali a carico delle imprese del settore. In altri termini, il legislatore europeo ha inteso vietare che il settore delle comunicazioni elettroniche fosse destinatario – oltre agli obblighi tributari generali, gravanti su tutte le imprese - di carichi tributari specificamente ad esso imposti (e ciò a prescindere dalla destinazione che il legislatore nazionale voglia imprimere al gettito tributario così conseguito).

Queste considerazioni, già valide con riferimento alla *ratio* originaria della direttiva 2002/20/CE, non possono che essere rafforzate, oggi, dal momento che il settore delle comunicazioni elettroniche è investito dalla necessità – su cui si è già insistito prima - di compiere investimenti eccezionali per la realizzazione di reti di nuova generazione.

Inoltre, va ricordato, un contributo di simile natura fu imposto dall'art.20 della legge 448/98 (detto comunemente Turnover Contribution), oggi oggetto di censura da parte dei giudici italiani ed europei e definitivamente abrogato con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Lo Stato italiano a valle della sentenza ha dovuto rimborsare 942 milioni di euro ai gestori telefonici.

Riteniamo pertanto che il Parlamento debba vagliare con la massima attenzione il profilo della compatibilità della tassa di scopo in discussione con le norme della Dir. 2002/20/CE e ci permettiamo piuttosto di suggerire quale obiettivo prioritario, da perseguire in questo momento storico, la definizione di un quadro normativo favorevole – e non "punitivo" – volto a promuovere gli investimenti sulle reti, la concorrenza fra diverse modalità di distribuzione dei contenuti ed il pluralismo.

A tale proposito vale la pena fare un accenno al dibattito sulla "neutralità della rete": il tema coinvolge anche gli Operatori di contenuti e i cosiddetti "over-the-top" (OTT, che intermediano fra Operatori di rete, fornitori di contenuti e utenti) e sembra – almeno a questo stadio – caratterizzato

da una sostanziale asimmetria fra operatori di rete e altri soggetti, con la possibile imposizione di vincoli regolamentari sui primi ed una libertà di manovra pressoché completa dei secondi (fornitori di contenuti ed ancora di più OTT).

In tale contesto, la creazione di condizioni competitive non discriminatorie, che permettano un corretto sviluppo del mercato, passa per un riequilibrio dei rapporti di forza fra i diversi operatori della filiera, che può essere ottenuto solo evitando misure asimmetriche a danno degli Operatori ed interpretazioni eccessivamente vincolanti dei principi di neutralità della rete.

In questo modo gli Operatori potranno essere in grado di sviluppare modelli di business, coerenti con il quadro regolamentare ed antitrust, che coinvolgano anche gli altri attori della filiera nella remunerazione degli investimenti fatti. Un simile assetto consentirebbe di finanziare nel modo più efficiente possibile la costruzione delle nuove reti e la manutenzione o l'adeguamento delle vecchie. Inoltre, poiché i prodotti dell'industria dell'audiovisivo sono una componente essenziale dell'offerta di beni e servizi on-line, lo sviluppo della larga banda può costituire una formidabile occasione di diffusione e valorizzazione, attraverso il mercato, anche delle opere cinematografiche ed audiovisive.

In questo senso, è paradigmatico l'esempio del contenuto musicale, che è stato investito per primo dalla rivoluzione derivata dall'introduzione delle nuove tecnologie nella distribuzione delle opere (essenzialmente per motivi tecnici, essendo la dimensione "digitale" dei brani musicali piuttosto ridotta è possibile ottenerne una trasmissione soddisfacente anche con la larghezza di banda attualmente disponibile nella maggior parte del territorio).

In un primo momento, la reazione dell'industria musicale è stata focalizzata soprattutto a denunciare il fenomeno della pirateria, messo in relazione con una strutturale riduzione di fatturato (che ha avuto in realtà anche altre – e più significative – spiegazioni); con il progredire in termini di quantità e qualità delle offerte legali on-line ci si è però resi conto che la crescita dei ricavi da musica distribuita on-line è la più marcata tra tutte le dinamiche che caratterizzano il mercato musicale. L'atteggiamento dell'industria discografica è conseguentemente cambiato, tanto che oggi la stessa FIMI (la federazione dell'industria musicale italiana) dichiara fondamentale lo sviluppo della larga banda nel Paese (alcuni dati su questo fenomeno sono riportati nell'allegato 3, che lasciamo agli atti).

Porre il finanziamento del Fondo per la produzione di opere cinematografiche ed audiovisive a carico degli Operatori di rete sarebbe invece una misura nella direzione opposta a quella delineata sinora: inciderebbe sul mercato delle comunicazioni elettroniche nel senso di rallentarne la crescita; penalizzerebbe gli Operatori nazionali rispetto ai competitor europei; penalizzerebbe anche i consumatori nazionali, su cui ne ricadrebbe in ultima analisi il costo.

Tale misura sarebbe, peraltro, palesemente iniqua, poiché andando ad aumentare i costi generali degli Operatori sarebbe inevitabilmente traslata a carico di tutti gli utenti, anche di quelli che non possono o non vogliono usufruire di contenuti multimediali e audiovisivi “d’autore”, per i quali sarebbero comunque costretti a un esborso.

Riteniamo che nel definire misure di policy che incidono su soggetti attivi su mercati sovranazionali come quello delle comunicazioni elettroniche, possano essere un utile riferimento gli indirizzi europei e le esperienze dei principali Stati Membri.

Sotto il profilo generale degli indirizzi di politica comunitaria, rilevano gli obiettivi della “digital agenda”, che, lo ricordiamo, sono: connessione a banda larga per tutti entro il 2013, a banda ultralarga – cioè superiore a 30 Mb/s – entro il 2020 ed entro questa data il 50% delle famiglie europee dovrà essere connesso a banda superiore a 100 Mb/s.

Nel definire interventi legislativi e normativi ricadenti sul settore dovrebbero quindi essere ricercati gli strumenti più adatti per raggiungere tali obiettivi, rispetto ai quali, al momento attuale, siamo ancora molto distanti, con evidente penalizzazione della competitività dell’intero sistema socio-economico (a questo riguardo alleghiamo, per gli atti, alcune tabelle estratte dal report sulla competitività digitale europea, che riportano vari dati - tasso di penetrazione della banda larga al gennaio 2010, percentuale di famiglie che utilizzano una connessione a banda larga, percentuale di utenti Internet che ha ordinato beni o servizi on-line nel corso dell’ultimo anno, percentuale di imprese che operano in e-commerce ed e-commerce internazionale – qualsiasi indicatore si adotti, l’Italia risulta sempre ampiamente al di sotto della media europea. Cfr. Allegato 2).

Uno sguardo alle esperienze degli altri Paesi Membri dell’Unione Europea dimostra che il problema del finanziamento dell’industria cinematografica può trovare soluzioni che non penalizzino lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione.

Sul piano del confronto internazionale, è utile ricordare come il meccanismo dell'agevolazione fiscale a favore del cinema sia stata già introdotto, e ampiamente utilizzato, in vari altri Paesi Europei (Regno Unito, Irlanda, Germania, Belgio, Olanda) ed anche in vari Paesi extra-Ue (tra cui Canada, Australia e Sudafrica) ottenendo interessanti benefici economici in termini di aumento dei volumi e di qualità produttiva, oltre che di tutela dell'identità culturale nazionale.

Gli schemi adottati in Europa sono diversi tra loro; alcuni Paesi hanno optato per agevolazioni fiscali collegate alla detassazione degli utili, altre al credito d'imposta; altri lo hanno limitato ai soli prodotti nazionali. In un caso (quello francese), il sostegno all'industria cinematografica è stato assicurato da altri comparti dell'audiovisivo (quello televisivo).

In questo contesto composito, rimane comunque caratteristica comune alle esperienze citate il fatto che non risulta mai coinvolto nella raccolta dei finanziamenti un settore sostanzialmente estraneo alla produzione cinematografica quale quello delle telecomunicazioni.

Con riferimento al diritto europeo, sorge peraltro un ulteriore dubbio di legittimità, che attiene alla compatibilità delle misure proposte con le norme in materia di aiuti. Si può infatti ipotizzare che la misura in esame contrasti con il divieto di aiuti discriminatori (anche se in via indiretta) a favore dell'industria nazionale. Il meccanismo della tassa di scopo finisce infatti per gravare sull'impiego (e, in ultima analisi, sul consumo) di contenuti audiovisivi di produzione italiana e straniera, mentre il gettito sarebbe destinato esclusivamente ad imprese di produzione italiane.

Ai fini di un compiuto inquadramento dell'ipotizzato intervento si ritiene anche opportuno ricordare che gli Operatori, in qualità di fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, sono gravati, ai sensi della vigente normativa, anche di un obbligo di promozione della produzione audiovisiva europea. Tale promozione può includere, fra l'altro, "*il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse [...]*". Agcom deve adottare, tramite procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio di tale previsione (sostitutiva di quella esistente, di cui al comma 7, art. 44 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

Ritardare la diffusione della larga banda gravandola di oneri impropri avrebbe anche serie ripercussioni sulla realizzabilità di programmi governativi che puntano sulla digitalizzazione e che richiedono, pertanto, la connessione dei cittadini/utenti (tali programmi sono sinteticamente riconducibili alla pubblica amministrazione on-line, al programma industria 2015 del Ministero dello sviluppo economico, oltre a ICT nella sanità e nella scuola).

Volendo rispondere alle esigenze delle industrie dei contenuti, potrebbero essere prese in considerazione ipotesi diverse, meno penalizzanti per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione elettronica e del mercato digitale. A titolo esemplificativo citiamo la detassazione dell'investimento in opere cinematografiche e audiovisive, con cui si incentiverebbe e favorirebbe in modo concreto l'ingresso sul mercato della convergenza; l'istituzione di un'apposita accisa (che richiederebbe azioni a livello comunitario¹); la definizione di esenzioni fiscali per sponsorizzazioni di eventi cinematografici, finanziamento di film e fiction .

Per alcune considerazioni specifiche sulla lettera dei provvedimenti in esame, rimandiamo all'allegato 1 che consegniamo agli atti; in tale allegato decliniamo puntualmente aspetti non chiari dei testi che abbiamo potuto esaminare, con particolare riferimento al campo di applicazione degli stessi e a chi possa essere individuato come beneficiario dell'istituendo Fondo.

Conclusioni

Asstel deve esprimere la propria ferma e convinta contrarietà alle proposte in discussione, variamente articolate in relazione alle diverse soluzioni ipotizzate dal legislatore, di devolvere quota del fatturato derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, ovvero di trasferimento dati, dagli Operatori di telecomunicazioni ai fornitori di contenuti cinematografici e audiovisivi.

¹ Fino ad oggi rientrano nel novero delle Utilities il petrolio, l'energia elettrica, il gas, e l'acqua. Qualora si volesse far rientrare anche le telecomunicazioni, si potrebbe pensare di introdurre un tributo sotto forma di accisa analogamente a quanto avviene negli altri mercati. Il tributo diventerebbe parte integrante del prezzo esclusivamente del pacchetto/lista di contenuti offerti al consumatore. Unico elemento ostativo in tal senso è l'inserimento delle TLC nel novero delle Utilities da parte della Comunità Europea. In tal caso il Governo italiano dovrebbe farsi pioniere e proporre alla comunità l'inserimento.

Tale contrarietà non deriva solo da ovvie ragioni “di parte”, collegabili al fatto che l’industria delle telecomunicazioni, qui rappresentata, dovrebbe - in virtù di decisioni assolutamente discrezionali e variabili nel tempo - contribuire al finanziamento di altre industrie con i proventi generati dalla propria attività tipica, ma anche – e soprattutto – per ragioni “di sistema”, ricollegabili agli argomenti esposti in precedenza, che qui brevemente si riassumono.

Le reti di comunicazione creano indiscutibilmente ricadute positive per il sistema, di cui gli Operatori di telecomunicazioni si giovano solo parzialmente; non c’è alcun rationale economico nell’imporre su di essi una tassa di scopo a favore di una parte dell’industria produttrice di contenuti. Quest’ultima può invece utilmente trovare, proprio attraverso l’utilizzo della rete nuovi modelli di business e fonti di remunerazione paramtrate al gradimento del mercato per i propri prodotti.

Gli investimenti devono trovare un contesto stabile e affidabile, che non è compatibile con misure discrezionali e da rideterminare di quando in quando; l’attenzione del legislatore deve essere volta alla creazione di questo ambiente, per favorire, insieme agli investimenti nell’infrastruttura, la creazione di offerte di servizi di qualità, per i quali i consumatori siano disposti a riconoscere un compenso, consentendo così a tutti gli attori di trovare la giusta soddisfazione.

Imporre misure simili a una tassa di scopo a carico degli utenti delle reti di telecomunicazioni ha, invece, effetti depressivi della domanda e degli investimenti, favorendo, peraltro, comportamenti illeciti nella fruizione delle opere, dato che il consumatore può ragionevolmente ritenere di avere già pagato per le opere audiovisive con il sovrapprezzo per la connessione.

Le misure in esame sono inoltre inique, poiché gli utenti della rete verrebbero gravati in modo uniforme per il finanziamento di prodotti consumati in modo diseguale; presentano inoltre aspetti di dubbia legittimità con riferimento al quadro normativo europeo, relativamente alla normativa di settore contenuta nella dir. 2002/20/CE (che stabilisce che i diritti amministrativi imposti alle imprese di telecomunicazioni devono essere mantenuti entro le esigenze di copertura dei costi dei servizi di cui tali imprese fruiscono) e alla normativa in tema di aiuti di stato; si pone anche un problema di sovrapposizione con gli obblighi di promozione della produzione audiovisiva europea.

In un periodo storico in cui tutti i maggiori Paesi industrializzati hanno predisposto piani per l’infrastrutturazione a larghissima banda dei territori nazionali, appare singolare decidere di gravare

gli Operatori di rete, alla vigilia di un importante ciclo di investimenti, di balzelli a favore di una singola categoria di soggetti. Soggetti che non appaiono neanche in posizione di debolezza, vista l'importanza fondamentale dei contenuti audiovisivi da essi prodotti per la predisposizione di offerte legali in grado di attrarre i consumatori e, in ultima analisi, per lo sviluppo del mercato digitale anche nel nostro Paese.

Da ultimo, desideriamo fare un rapido riferimento anche al recente disegno di legge governativo recante "Disposizioni in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali".

Le disposizioni in esso riportate non presentano relazioni dirette con quanto da noi sinora esposto; tuttavia, esprimiamo il nostro apprezzamento per la modifica tesa a limitare il contributo statale a documentari, opere prime e seconde e cortometraggi, nonché allo sviluppo di sceneggiature originali, eliminando le opere di autori affermati. Nell'ottica dello sviluppo del mercato on-line dei contenuti digitali, questi ultimi potranno infatti trovare giusta soddisfazione dal mercato stesso, qualora questo venga posto in grado di funzionare.

Inoltre, il sostanziale ruolo di co-produttore dello Stato, che è anche – come detto nel corso dell'audizione – regolatore di una serie di partite tra industrie dei contenuti ed operatori di rete e tecnologici, può alterare il campo da gioco competitivo, che deve invece indubitabilmente essere non discriminatorio.

Soprattutto la riduzione di tale ruolo, che si opera con le misure previste nel disegno di legge, non può che incontrare il nostro favore.

Allegato 1: considerazioni specifiche sul testo delle proposte di legge

Entrando nella lettera dei provvedimenti in esame, può essere opportuno un approfondimento sull'eventuale campo di applicazione degli stessi, ovvero capire esattamente chi possa essere individuato come beneficiario del Fondo istituito dalla stessa; infatti, la nozione di “*contenuto audiovisivo*” non è nota all'ordinamento, che conosce invece l’*”opera audiovisiva”*. Questa è “*l’opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d’autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione al pubblico attraverso qualunque tecnologia, supporto e sistema di diffusione e distribuzione delle opere anche diversi dalla sala cinematografica*”. La definizione può essere arricchita anche attraverso il richiamo a un testo normativo di notevole rilievo sistematico, qual è la Direttiva 2007/65/CE dell’ 11 dicembre 2007, concernente l’esercizio dell’attività televisiva. Ivi, all’art. 1, è definito come “*servizio di media audiovisivo*” quello consistente nella “fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico attraverso reti di comunicazioni elettroniche”; i “*programmi*” sono a loro volta definiti come “*serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi*”.

Il collegamento concettuale fra “*contenuti*” e “*programmi*” si ritrova altresì nelle definizioni dettate dall’art. 2.1.d ed e del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (T.U. della radiotelevisione).

In sostanza, dall’insieme di queste indicazioni normative può ragionevolmente desumersi che per “*contenuto audiovisivo offerto al pubblico a pagamento*” dovrebbe intendersi qualsiasi “*programma di immagini animate protetto dal diritto d’autore*”, cui il consumatore possa accedere pagando un prezzo specifico, richiesto dal fornitore del programma medesimo.

Sono quindi compresi in tale definizione i contenuti filmici o multimediali, pur non qualificabili come “*contenuto cinematografico*” tipico, che siano comunque costituiti da serie di immagini in movimento, e che diano luogo a un prodotto unitario dotato di creatività artistica o documentaria, e quindi protetto come “*opera dell’ingegno*”, e non semplicemente da un diritto “connesso” (come per esempio le fotografie). Tali “*contenuti audiovisivi*” rientrerebbero nella base imponibile solo se offerti a pagamento a un prezzo unitario e non compresi in un più ampio abbonamento a servizi informativi (in cui i contenuti audiovisivi non avrebbero carattere di esclusività).

Devono, in ogni caso, ritenersi esclusi dalla eventuale base imponibile:

- (i) le videochiamate;

(ii) le immagini fisse (in quanto non sono “*serie di immagini animate*”);

(iii) le pagine di teletext;

(iv) i videogiochi (che non hanno carattere narrativo o documentaristico; essi presentano, in effetti, immagini in movimento, ma non possono essere qualificati come “*programmi audiovisivi*” dotati di propri contenuti, in quanto il contenuto effettivo di ogni gioco è determinato dalla partecipazione interattiva dell’utente);


(v) gli high-lights di partite di calcio ed eventi vari (in quanto non sono “*opere dell’ingegno ai sensi della disciplina del diritto d’autore*”, ma costituiscono solo oggetto di “*diritti connessi*”).

Sempre ai fini dell’individuazione della base imponibile va poi chiarito che essa non può essere quantificata con riferimento ai ricavi derivanti da tali attività nella loro interezza. I distributori di contenuti audiovisivi pagano infatti ingenti somme agli stessi content owners per acquisire tali diritti. In alcuni casi poi i meccanismi di pagamento dei diritti (si pensi ai minimi garantiti) sono tali da azzerare i margini o da creare perdite per periodi di tempo rilevanti. In tale contesto è evidente come la base imponibile vada in ogni caso depurata da quanto pagato ai fornitori di contenuti per l’acquisizione dei diritti.

Ad ogni modo, laddove non si ritenesse di accogliere la delimitazione dell’oggetto dell’imposizione sopra riportata, si ritiene che debba essere chiarito che la stessa graverebbe soltanto sul fatturato annuo esclusivamente derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento. Questa formula, contenuta in qualcuna delle proposte di legge in discussione, ma non in tutte, è essenziale per prevenire discussioni e contenziosi ed appare anche necessaria per ridurre l’impatto delle nuove disposizioni e riportarlo a livelli più equi.


Allegato 2: tabelle da “European Digital Competitiveness Report”

Figure 2.1: Broadband Penetration Rate, January 2010




Source: Communication Committee

Figure 2.2: % of households using a broadband connection




Source: Eurostat Community Survey on ICT usage by Households and Individuals (2009)

Figure 2.3: Penetration rate and speed of progress, January 2010




Source: Communication Committee

Figure 3.9: % of internet users that have ordered goods or services over the internet for private use within the last year




Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figure 6.3: % of enterprises engaged in eCommerce (at least 1% of their total turnover or total purchases), 2008



Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage and eCommerce by Enterprises

Figure 6.5: Enterprises engaged in cross-border eCommerce



Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage and eCommerce by Enterprises¹⁰³

Allegato 3: Dati sull'industria musicale (fonte digital music report – IFPI/FIMI)

Dati sull'industria musicale (fonte digital music report – IFPI/FIMI)

Più di un quarto di tutti i ricavi delle case discografiche proviene ormai dai canali digitali, il fatturato dall'online hanno raggiunto i 4,2 miliardi di dollari, facendo registrare nell'ultimo anno, un incremento del 12% ed oggi rappresenta il 27% dei ricavi di tutta la musica venduta.

Le vendite di singoli brani nel 2009 sono aumentate di circa il 10% raggiungendo 1,5 miliardi di unità, del 20% è stata invece la crescita di album online scaricati, questo anche grazie all'introduzione di prezzi variabili e all'implementazione di DRM free download. Il brano più venduto del 2009 è stato Poker Face di Lady Gaga, con un totale di 9,8 milioni di unità. Questi in sintesi i numeri più rilevanti del mercato della musica digitale a livello mondiale nel 2009.

Le vendite digitali sono cresciute a livello globale del 940% dal 2004, mentre il fatturato totale della musica è sceso di circa il 30% nello stesso arco temporale.

Un recente studio di Ovum nel Regno Unito, ha mostrato come gli ISP potrebbero notevolmente aumentare i propri ricavi offrendo servizi di musica legale. La ricerca, pubblicata nel marzo 2010, ha evidenziato come sarebbe possibile per queste aziende, investendo nella musica attraverso servizi di consumo medio, generare, nel giro di 3 anni, 100 milioni di sterline.